

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

07 GIU. 2022

Prot. N° 3736/ASUN

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica  
Area Interdipartimentale 3 - Affari Giuridici

Prot. n. A.I. 3/ 29265

Palermo, 9/6/2022

**Oggetto:** trasmissione deliberazione n. 1337 del 3 giugno 2022 "Presenza d'atto della <vacanza d'ufficio> del Direttore generale dell'ASP di Ragusa e contestuale applicazione delle disposizioni temporanee previste dal comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92".

ASP - RAGUSA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.PROT. E - 0020214  
DEL 07/06/2022

Al Direttore generale f.f.  
dell'Azienda sanitaria provinciale  
Ragusa

p.c. All'Assessore  
c/o Ufficio di Gabinetto  
sede

Ai Direttori Generali  
e/o Commissari straordinari  
delle Aziende e degli Enti  
del S.S.R. - Loro sedi

Si fa riferimento alla deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in allegato alla nota prot. n. U- 0019833 del 3 giugno 2022, di presa d'atto della vacanza dell'ufficio di Direttore generale dell'ASP di Ragusa e con la quale, dato atto della permanenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo nelle rispettive funzioni, fino a disposizione contraria dell'Assessorato, il direttore sanitario, in mancanza di specifica delega al riguardo del direttore generale, ha assunto temporaneamente, in quanto più anziano di età, le funzioni di direttore generale in applicazione del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Come è noto, il comma 8 dell'art. 3 bis del medesimo decreto legislativo stabilisce che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende e degli enti del servizio sanitario, di natura esclusiva e regolato da contratto di diritto privato, non può avere una durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni; anche l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i. ha confermato che l'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato l'indirizzo, ormai consolidato, secondo cui il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario, in mancanza di una specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione, soggiace alle norme - imperative e non derogabili dalla volontà negoziale delle parti - del titolo terzo del libro quinto del codice civile, sicchè, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale, dovendosi ritenere nulla la clausola che consenta il recesso ad "nutum" - con contestuale decadenza dall'incarico - per il venir meno del rapporto fiduciario con il direttore generale e al direttore amministrativo e al direttore sanitario spetta in tale evenienza, in applicazione della disciplina propria del recesso per giusta causa derivante da inadempimento, l'integrale risarcimento del danno e non solo il mero rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera fino a quel momento prestata (Cass. Civ. Sez. Lav. 9 luglio 2015 n. 14349, ma anche 8 maggio 2021 n. 6958).

Anche secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la scelta fiduciaria del direttore amministrativo o del direttore sanitario - effettuata con provvedimento discrezionale del direttore generale non comporta che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire automaticamente per il solo fatto della cessazione dalla carica del direttore generale. Infatti, una volta instaurato il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua scadenza (nel caso specifico la durata minima triennale è imposta dalla legge), vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, alle esigenze dell'Amministrazione sanitaria concernenti l'espletamento con continuità delle funzioni dirigenziali proprie dell'incarico e, dall'altro, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell'interessato inerenti la carica (Corte Cost. Sentenze n. 104/2007 e n. 228/2011).

Dal compendio normativo e giurisprudenziale sopra richiamato si deduce, per quanto di relativo interesse, che il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario ha una durata minima contrattuale imposta dalla legge, che non può essere inferiore a tre anni, e che ogni diversa disposizione è da ritenere "tamquam non esset", trattandosi di norma imperativa non derogabile dalla volontà negoziale delle parti e che, altresì, la cessazione dall'ufficio del Direttore generale non determina automaticamente l'interruzione del rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Pertanto, in caso di vacanza dell'ufficio del Direttore generale, le relative funzioni sono normativamente assunte, ai sensi della precitata normativa, dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, come nel caso specifico, dal direttore più anziano di età, fino ad intervento della Regione

Resta salva ogni diversa determinazione dell'Assessore.

  
Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Sgroi

Il Dirigente Generale  
Ing. Mario La Rocca

